

SRA01 - ACA 1 - produzione integrata

Codice intervento (SM)	SRA01
Nome intervento	ACA 1 - produzione integrata
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Puglia

Il metodo della produzione integrata e l'adesione al corrispondente intervento dello sviluppo rurale sono radicati nell'agricoltura italiana, pertanto aderiscono all'intervento 18 regioni sulle 21 Regioni/PPAA.

L'intervento non viene attivato solo dalle PPAA di Bolzano e Trento e dal Veneto.

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Province autonome prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 vigenti.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Province autonome interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del Piano strategico nazionale 2023-2027 e ne hanno verificato la transitabilità ai sensi del precitato articolo 155 del Reg. (Ue) 2115/2021.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	Sì
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici

R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei corpi idrici
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della gestione dei nutrienti
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).

La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all'esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa. Inoltre, tale intervento è realizzato in conformità alla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 2014/40/UE, in particolare l'articolo 13, nei casi in cui le foglie di tabacco/altre parti delle piante di tabacco provenienti da tale produzione siano destinate alla produzione di tabacco/prodotti del tabacco.

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

Relativamente alla gestione del suolo, le linee guida nazionali prevedono per le colture erbacee la pratica dell'avvicendamento colturale, nonché, in funzione della pendenza degli appezzamenti, limitazioni nella profondità e nel tipo di lavorazione del terreno. Inoltre, le linee guida nazionali stabiliscono per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila. Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo perché evitano la formazione di strati compatti sotto-superficiali, potenziali superfici di scivolamento, su cui si innestano, soprattutto in terreni declivi, movimenti e cedimenti del terreno soprastante; inoltre, diminuendo l'esposizione degli strati di terreno agli agenti atmosferici, riducono i processi di mineralizzazione della sostanza organica (ossidazione) e quindi la trasformazione del carbonio organico nel suolo in anidride carbonica. L'inerbimento dell'interfila nelle coltivazioni arboree favorisce un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e riduce il rischio di erosione perché diminuisce l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge), contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell'acqua, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, determinando maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno.

La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità e per ridurre lo sviluppo di infestanti e l'insorgenza dei patogeni salvaguardando/migliorando la qualità delle produzioni. Inoltre, l'aumento della diversità colturale migliora la resilienza delle aziende agricole agli eventi climatici come la siccità.

Le disposizioni sulla fertilizzazione delle colture prevedono la definizione, all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente, per coltura o ciclo colturale, in base anche ai risultati di analisi chimico-fisiche del terreno. La conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri indicati nei DPI, unitamente alla gestione delle successioni colturali, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input di fertilizzanti, riducendone il potenziale inquinante delle acque superficiali e sotterranee.

Le disposizioni sull'irrigazione prevedono la registrazione dei dati pluviometrici, degli interventi irrigui e dei volumi di adacquamento al fine di consentire il monitoraggio e l'uso razionale della risorsa idrica.

Le disposizioni su difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti stabiliscono le modalità di effettuazione dei monitoraggi delle fitopatie e di applicazione delle strategie di difesa e controllo delle infestanti, in relazione a ogni coltura, fase fenologica e avversità, in una logica di riduzione del rischio, insito nell'eventuale uso dei prodotti fitosanitari, a carico della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

La regolazione strumentale delle macchine irroratrici oltre a garantire una maggiore efficienza delle stesse, crea la premessa necessaria per adottare tecniche di precisione, volte a ridurre le quantità di prodotti fitosanitari (PF) impiegate, in linea con lo spirito dell'articolo 43, comma 7 quater della legge 120/2020, che con circostanziata deroga per il SQNPI, consente di rendere lecito il risparmio delle quantità di PF impiegati, che si consegue mediante l'impiego di macchine a recupero o di dispositivi tarati per la localizzazione del trattamento sulla reale superficie fogliare, anche quando la quantità di PF per unità di superficie dovesse scendere sotto al limite minimo previsto dall'etichetta.

La produzione integrata prevede anche disposizioni relative alla scelta del materiale di moltiplicazione, che assicurano la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE (es. PAF regionali).

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell'intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurre i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. L'intervento inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa l'Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e l'Esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione dei servizi ecosistemici.

Più nel dettaglio, le pratiche di gestione del suolo (lavorazione minima o non lavorazione e avvicendamento nelle colture erbacee e inerbimento nelle colture arboree) soddisfano le esigenze E2.1 e E2.12 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l'erosione e conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo determinando anche la mancata emissione di CO₂ che si avrebbe per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno. Anche l'inerbimento dell'interfilare nelle colture arboree, per le stesse motivazioni, soddisfa le esigenze E2.1 ed E2.12. Le pratiche di fertilizzazione soddisfano l'esigenza E2.14, mentre le pratiche di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e disposizioni sulla regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari soddisfano l'esigenza E2.10 ed E2.14. L'inerbimento e l'avvicendamento concorrono a soddisfare l'esigenza E2.4.

L'intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Collegamento con i risultati

L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa le cumulabilità con gli altri interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie.

Cumulabilità con gli altri interventi SRA
--

La Regione Puglia ha definito la cumulabilità in termini di obiettivi e applicabilità, con l'intento di rafforzare le prestazioni ambientali della SRA01.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). Pertanto, le Regioni e Province autonome possono valutare l'applicazione di premi determinati in funzione del livello crescente di impegno per l'ambiente e la sostenibilità, tenuto anche conto delle particolarità del sistema OCM.

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con l'intervento SRA01 dello sviluppo rurale, qualora consentito dalla Regione/PA, a condizione che la Regione/PA e l'Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, nelle fasi di istruttoria, di pagamento e di controllo ex-post.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Per raggiungere la finalità, le scelte regionali sono diversificate.

Alcune Regioni prevedono in SRA01 l'impegno del beneficiario a partecipare all'intervento SRH01 (consulenza) e all'intervento SRH03 (attività formative). Altre Regioni rimandano agli interventi SRH01 e SRH02, all'interno dei quali può essere fatta consulenza e formazione sulla produzione integrata o può essere stabilita una priorità per i beneficiari che aderiscono a SRA01. Alcune Regioni non hanno riscontrato per SRA01 un'elevata esigenza di formazione e consulenza perché interventi di informazione e assistenza tecnica sono stati già avviati in passato e perché comunque il metodo è conosciuto e riproposto da diverse programmazioni.

La Regione Puglia prevede all'interno della SRA 01 l'impegno del beneficiario a partecipare all'intervento SRH01 (consulenza) e all'intervento SRH03 (attività formative).

L'intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono e secondo le scelte regionali.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali;

P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI).

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa i principi di selezione.

P01	P02	P03	Altri criteri
-----	-----	-----	---------------

Applicabile	Applicabile	Applicabile	Requisiti del beneficiario; Adesione a cooperative/OP; Principio di selezione che conferisce priorità alle aziende già assoggettate al metodo di produzione integrata.
-------------	-------------	-------------	--

La Puglia applica tutti i Principi previsti dal testo vigente della scheda intervento del PSP e stabilisce, inoltre, come ulteriori principi di selezione i requisiti del beneficiario, l'adesione a cooperative/Organizzazioni di produttori e le aziende già assoggettate al metodo di produzione integrata, in coerenza con la politica agricola regionale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in relazione a:

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole,

C03 Altri gestori del territorio.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari.

Altri criteri di ammissibilità

C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata. secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.

C05 Le superfici eleggibili secondo le specificità delle Regioni/PPAA devono essere individuate in SQNPI.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relative agli altri criteri di ammissibilità.

C02	C03	Altri criteri relativi ai beneficiari
Applicabile	Applicabile	Non definiti dalla Regione Puglia

C05 Specificità relativa alle superfici eleggibili

Assoggettamento agli impegni dell'intera SAU aziendale per la tipologia colturale richiesta a premio

Altri criteri di ammissibilità: Superficie minima	Altri criteri
Superficie minima oggetto d'impegno pari ad 1 ettaro	

La Puglia applica tutti i criteri dei beneficiari, nonché gli altri criteri di ammissibilità, previsti dal testo vigente della scheda intervento del PSP. Inoltre, vengono definiti i requisiti per il C05 e per la superficie minima, con l'obiettivo di garantire l'efficacia dell'intervento e la sua sostenibilità tecnica ed amministrativa.

Tra gli altri criteri di ammissibilità diverse Regioni riportano la superficie minima oggetto di impegno. La soglia è fissata pari a 1 ettaro in Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Piemonte, Toscana (ma con 0,5 ettari per le colture ortive e officinali oggetto di impegno e pagamento) e Lombardia (ma con 0,5 ettari in collina e montagna Istat per colture orticole e arboree, al fine di intercettare il maggior numero di aziende in funzione delle fasce altimetriche).

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

- ❖ **I01** Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni/PPAA), articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. Di seguito sono riportati sinteticamente, a titolo esemplificativo, i contenuti delle “Linee guida nazionali di produzione integrata delle colture”.

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalle Regioni/PPAA; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

1) Per l'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura;

2) Per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all'intervallo minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo;

In quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento di cui al punto 1) risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della

fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione/PPAA (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali.

- ❖ **I02** Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalle Regioni/PPAA.

- ❖ Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relative agli ulteriori impegni.

Altri impegni:

- Avvalersi del consulente PAN;
- Impegno a partecipare all'intervento SRH01 (formazione) e SRH02 (Consulenza).

La Regione Puglia ha previsto gli impegni del beneficiario a partecipare all'intervento SRH01 (consulenza) e all'intervento SRH03 (attività formative) e di avvalersi del consulente PAN per una maggiore efficacia dell'intervento e per elevare la competenza tecnica degli operatori che determina minore rischio di errori in fase di controllo dell'applicazione del metodo di produzione integrata.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

Pertanto, gli impegni assunti con la domanda di sostegno sono applicabili ad appezzamenti fissi e la superficie oggetto di impegno deve restare invariata per tutta la durata dell'impegno.

La Regione Puglia adotta le seguenti specificità in relazione alle casistiche di riduzione e di incremento della SOI.

Per la **riduzione della SOI** si applicano le seguenti condizioni:

- 1- Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Tale percentuale rappresenta il limite massimo nel quinquennio di impegno.
- 2- Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- 3- Se la riduzione tra la superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- 4- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.
- 5- Non si procede al recupero degli importi già erogati nei seguenti casi:
 - i. Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - ii. Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore;
 - iii. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per l'**incremento della SOI** si applicano le seguenti condizioni:

L'aumento della Superficie Oggetto di Impegno può essere consentito in relazione alla dotazione finanziaria; le condizioni potranno essere fissate negli atti amministrativi di attivazione dei bandi annuali di conferma impegno.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 "Produzione biologica" o di altri interventi agro climatico ambientali più impegnativi dal punto di vista ambientale, secondo quanto definito dalle Regioni e Province autonome. La Regione Puglia non ha previsto tale possibilità.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Sono ammissibili le superfici agricole definite per il piano PAC

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze

GAEC06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee
SMR01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
SMR02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
SMR08	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

RM Fert

RM Fit

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 5 - La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (pendenza media superiore al 10%), Impegno a) realizzazione di solchi acquai su terreni declivi con distanza di massimo 80 metri; Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

L'impegno I01 sulla lavorazione del terreno va oltre la BCAA 5, in quanto:

- per le superfici con pendenza compresa tra il 10% e il 30%, nel caso delle colture erbacee: I) non prevede mai l'applicazione di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura, a fronte di un divieto che in BCAA 5 è di 60 giorni) ma applica limitazioni delle intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità) e II) prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei con distanza di 60 metri mentre in condizionalità la distanza tra i solchi acquai è di 80 metri;
- per pendenze superiori al 30%, nel caso delle colture erbacee non prevede l'applicazione delle lavorazioni di affinamento e sminuzzamento ma impone limitazioni ancor più forti delle intensità delle lavorazioni.

BCAA 6 - La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi e a colture permanenti, una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio).

L'impegno I01 sull'inerbimento delle colture arboree è di livello superiore in quanto prevede che sia assicurata una copertura sull'interfila per una durata maggiore dei 60 giorni consecutivi.

BCAA 7 - La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa

la mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

L'impegno I01 sull'avvicendamento colturale è di livello superiore rispetto alla BCAA, in quanto prevede una rotazione colturale complessa con presenza di almeno tre colture principali. Una simile rotazione è in grado di perseguire benefici ambientali superiori rispetto a quelli che possono essere prodotti dal cambio di coltura annuale sulla medesima parcella.

CGO1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati: Il CGO 1 nell'impegno a) prevede il possesso di autorizzazione laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.

L'impegno I01 sull'irrigazione nel rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale prevede invece una gestione sostenibile della risorsa idrica, da attuare mediante la registrazione dell'utilizzo dell'acqua aziendale, con riferimento ad elementi minimi quali data, volume di irrigazione, dati di pioggia e volume di adacquamento.

CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5: Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.

L'impegno I01 sulla fertilizzazione è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore alla predisposizione, sulla base di analisi chimico-fisiche del terreno, di un piano di fertilizzazione dettagliato oppure ad adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF.

L'impegno I01 sulla difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti è di livello superiore, in quanto il rispetto dei disciplinari vincola l'agricoltore che aderisce all'intervento ad utilizzare esclusivamente i principi attivi previsti dai disciplinari con limitazione anche della frequenza dei trattamenti. Il rispetto delle indicazioni contenute in etichetta, infatti, consentirebbe un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.

L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

CGO 8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): Il CGO 8 e l'RM Fit, in linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati.

L'impegno I01 della regolazione strumentale delle macchine distributrici dei PF, anch'essa effettuata presso i centri di prova, è di livello superiore rispetto all'obbligo del controllo funzionale. In particolare, la regolazione prevede, oltre alla valutazione dei parametri del controllo funzionale (baseline), la verifica e la conformazione del diagramma di distribuzione della macchina e la fornitura di una tabella con i parametri di regolazione per la corretta distribuzione della dose di prodotti fitosanitari mirata sulle differenti colture aziendali.

L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

RM Fit: L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).

L'impegno I01 sulla difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti è di livello superiore, in quanto i disciplinari della produzione integrata definiscono in modo puntuale gli interventi da effettuare sulle singole colture, i prodotti ammissibili e i criteri di giustificazione.

CGO 8 e l'RM Fit: in linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati.

L'impegno I01 della regolazione delle macchine distributrici dei PF, anch'essa effettuata presso i centri di prova, è di livello superiore rispetto all'obbligo del controllo funzionale. In particolare, la regolazione prevede, oltre alla valutazione dei parametri del controllo funzionale (baseline), la verifica e la conformazione del diagramma di distribuzione della macchina e la fornitura di una tabella con i parametri di regolazione per la corretta distribuzione della dose di prodotti fitosanitari mirata sulle differenti colture aziendali.

L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

RM Fert: L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie.

L'impegno I01 sulla fertilizzazione è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore alla predisposizione, sulla base di analisi chimico-fisiche del terreno, di un piano di fertilizzazione dettagliato oppure ad adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali).

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

p SIGC

Tipo di pagamenti

p costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

p costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali. Le Regioni/PPAA possono differenziare i pagamenti tra introduzione e mantenimento e per area. Inoltre, possono sottoporre l'importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo ammontare.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relative all'entità del sostegno per la Produzione integrata per Gruppo colturale (euro/ettaro/anno).

L'importo euro/ettaro/anno varia da un minimo di € 88,00 ad un massimo di € 390,00 in relazione alle specificità colturali:

<u>Cereali</u>	<u>Agrumi, Vite e Fruttiferi</u>	<u>Olivo</u>	<u>Ortive</u>
<u>€ 88,00</u>	<u>€ 292,80</u>	<u>€ 355,00</u>	<u>€ 390,00</u>

Per quanto riguarda la degressività del sostegno, la Regione Puglia applica le seguenti soglie:

- importo ammissibile fino a 50.000 euro/anno: pagamento al 100%;
- importo ammissibile maggiore di 50.001 e fino a 75.000,00 euro/anno: pagamento all'80%;
- importo ammissibile maggiore di 75.000,00 euro/anno: pagamento al 60%.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

I relativi importi sono stati, se del caso, successivamente oggetto di ulteriori integrazioni in ambito regionale/provinciale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

I modelli degli impegni nell'intervento sono basati sulla gestione (con possibilità di scegliere).

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal regime SQNPI.

I contratti hanno durata quinquennale.

10 Rispetto delle norme OMC

L'intervento "Produzione integrata" è coerente con le disposizioni del punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell'ambito dell'architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRA01 - PUG.03.Olivo - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;		No
SRA01 - PUG.05.Cerea - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;		No
SRA01 - PUG.06.Ortiv - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;		No
SRA01-PUG.01.Agrum - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50%	Uniforme	IT;		No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRA01 - PUG.03.Olivo - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

SRA01 - PUG.05.Cerea - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

SRA01 - PUG.06.Ortiv - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

SRA01-PUG.01.Agrum - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output.

[illegible]

ACA 1 - produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.14 (unità Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00
SRA01 - PUG.06.Ortiv - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.14 (unità Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00
SRA01- PUG.01.Agrum - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	292,80	292,80	292,80	292,80	292,80	292,80	0,00	
	Importo unitario medio massimo previsto (se del caso) (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O.14 (unità: Ettari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Somma: 0,00 Max: 0,00
TOTALI	O.14 (unità Ettari)	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	9.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	Dotazione finanziaria Indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	4.999.500,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	50,500,00	25.250.000,00